

# Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
pec: [comune.amandola@emarche.it](mailto:comune.amandola@emarche.it)

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini  
mail: [protocollo@comune.amandola.fm.it](mailto:protocollo@comune.amandola.fm.it)

**AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI**  
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 72 (R.G. 202) del 03-04-2018

**OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA  
CHIESA DI SAN CRISTOFORO - DETERMINA A CONTRARRE**  
GIG n.: 7400328FD7

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di aprile

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

**DATO ATTO** che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";


**VISTE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016, dalla n. n.388 del 26 agosto 2016; alla n. 502 del 26 Gennaio 2018;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 06/03/2017 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 11 D.LGS. 118/2011", con la quale è stato approvato il bilancio comunale;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2017 avente per oggetto "VARIATIONE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 175 D. LGS. 267/2000



MODIFICATO DAL D. LGS. 118/2011 COMMI 1 E 2", con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio Comunale;

**DATO ATTO** che in seguito all'evento sismico del 24 Agosto del 2016 l'immobile catastalmente distinto al Fg. 7 P.IIa A è stato fortemente danneggiato, ed a seguito di sopralluogo dei tecnici incaricati è stato dichiarato "inagibile";

**DATO ATTO** che a seguito del sopralluogo sopramenzionato è stata emessa Ordinanza di Inagibilità n. 64 del 29/08/2016 avente per oggetto "Ordinanza di inagibilità Chiesa di San Cristoforo – Rettifica numerazione", con la quale si rettifica la precedente ordinanza con la quale si era dichiarata immediatamente l'inagibilità dell'immobile di cui all'oggetto;

**VISTO** il sopralluogo di II livello per il rilievo del danno al bene di cui all'oggetto, eseguito da tecnici e funzionari MIBACT, squadra n. MAR-05, in data 23/02/2017, con la quale si è confermata l'inagibilità dell'immobile, sottolineando anche i correlati rischi per la via pubblica;

**PRESO ATTO** che l'immobile di cui all'oggetto risulta essere prospiciente la pubblica via e presenta delle lesioni e dei danneggiamenti tali per cui allo stato attuale non si può garantire la sicurezza nel passaggio pedonale sulla pubblica in loc. San Cristoforo;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra è stata predisposta una transenna tura perimetrale dell'immobile nelle porzioni prospicienti la pubblica via, in modo da proteggere e garantire la sicurezza degli utenti che transitano nelle aree pubbliche;

**RITENUTO** necessario provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile del fabbricato di cui all'oggetto, al fine di predisporre il ripristino delle condizioni minime di sicurezza nelle aree circostanti in loc. San Cristoforo;

**RICHIAMATO** il Verbale di somma Urgenza redatto e firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Spinaci in data 01/09/2017, con il quale è stato dichiarato di procedere in **SOMMA URGENZA** al fine della messa in sicurezza del fabbricato catastalmente distinto al Fg. 7 P.IIa A sito in loc. San Cristoforo;

**VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva n. 382 (Reg. Gen. n. 705) del 20/10/2017, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Cristoforo – Affidamento servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori", con la quale si sono affidati i servizi ingegneristici di rilievo, progettazione e direzione lavori all'ing. Conti Massimo;

**VISTO** che il progetto esecutivo per le opere di "Demolizione della Chiesa di San Cristoforo" è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 12/12/2017 con prot. Comunale n. 16136;

**VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 474 (Reg. Gen. n. 869) del 27/12/2017, avente per oggetto "Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Cristoforo – Approvazione progetto esecutivo", con la quale si è approvato il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato;

**VISTA** la prima richiesta di integrazione da parte della Protezione Civile Regionale, pervenuta presso questo Ente al prot. Comunale n. 1879 del 10/02/2018, con la quale si sono richieste delle integrazioni a causa dell'inammissibilità di alcune voci del computo metrico estimativo, nonché dell'importo delle spese tecniche;

**VISTA** la comunicazione di questo Ente, prot. Comunale n. 2417 del 21/02/2018, con la quale si sono inviate delle controdeduzione e documentazione integrativa ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**PRESO ATTO** della nota prot. Comunale n. 2941 del 07/03/2018, con la quale la Protezione Civile Nazionale ha proceduto al rilascio condizionato del nulla osta subordinato allo stralcio di due ulteriori voci del prezzario nel computo metrico estimativo;

**VISTO** l'invio della ulteriore documentazione integrativa di cui sopra, prot. Comunale n. 3942 del 31/03/2018;

**VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 71 (Reg. Gen. n. 201) del 03-04-2018 avente per oggetto Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Cristoforo – Aggiornamento progetto esecutivo a seguito di integrazioni" con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori di **DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO**, per l'importo complessivo pari ad € 119.000,00 di cui € 92.055,09 per lavori ed € 26.944,91 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di "DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO" di cui al progetto Esecutivo aggiornato ed approvato;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 7400328FD7; **VISTO** l'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari ad € 77.453,60 oltre € 14.601,49 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € **92.055,09**;

**CONSIDERATO** che l'importo per le opere di "DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO" risulta finanziato come di seguito indicato:

- CONTRIBUTI EMERGENZA SISMA 2016 - OPCM 388/16, per l'importo pari ad € 119.000,00;

**CONSIDERATO** che per i lavori di "DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO" i fondi sono stati individuati nel bilancio Comunale il Capitolo di Spesa 2503 per l'importo complessivo pari ad € 119.000,00;

**VISTO** altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

**VISTA** la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

**CONSIDERATO** che il personale tecnico in servizio presso il Comune di AMANDOLA risulta impegnato nelle attività di ufficio che non consentono l'espletamento delle fasi di gara in tempi celeri senza la comprimissione delle normali attività di ufficio;

**PRECISATO**, che ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. "b" del DLgs 50/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 28.10.2015 "*COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS 12.4.2006, N. 163, MEDIANTE ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS N. 267/2000*", tra i Comuni di Amandola e Smerillo è possibile affidare alla suddetta Centrale di Committenza l'espletamento della successiva fase di gara e la stessa si attiverà dietro trasmissione del provvedimento a Contrarre del Responsabile del Settore, per la gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

**RITENUTO** opportuno, ai sensi della normativa vigente, procedere all'appalto dei lavori di "DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO" per il tramite della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo, appositamente istituita e registrata presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti dell'Autorità Anticorruzione;

**DATO ATTO** che ricorrono le condizioni per l'affidamento dell'appalto dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** che ai fini dell'appalto delle opere si debba procedere mediante esperimento di procedura di gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti;

**VISTO** l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 "Criteri di Aggiudicazione dell'appalto" con particolare riferimento al comma 4 che specifica quando può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

**DATO ATTO** che viene posto a base di gara il progetto esecutivo e che in virtù delle opere da realizzare, della tipologia dei materiali scelti, della tipologia costruttiva non risultano attuabili i criteri di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dell'appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**RITENUTO** pertanto che le opere in oggetto debbano essere affidate con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di applicare il ribasso unitario offerto sull'importo complessivo posto a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza;

**VISTE** le disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrittivo:

**Clausola n. 1:**

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

**Clausola n. 2:**

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

**Clausola n. 1:**

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

**Clausola n. 2:**

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

**CONSIDERATO** che per la gara relativa alle opere di cui alla presente è previsto un contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) pari ad € 30,00 secondo quanto previsto all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e delle Delibere attuative emanate dall'A.N.A.C. per l'anno in corso;

**DATO ATTO** che l'importo di € 30,00 per le spese di gara risulta previsto nel quadro economico di progetto e che è possibile impegnare il suddetto importo al capitolo 2503 del corrente Bilancio Comunale;

**VISTI:**

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;

- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il visto di copertura del Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE LA PREMESSA** narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AVVIARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura per l'affidamento dei lavori di “*DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO*”;
- 3) **DI PROCEDERE** all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “*DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO*” tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo che prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  - Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
  - Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  - Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;
- 4) **DI STABILIRE** che la scelta del contraente dovrà avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “b” del D.Lgs. 50/2016;
- 5) **DI STABILIRE** che l'aggiudicazione dell'appalto dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo;
- 6) **DI STABILIRE** che il ribasso unitario offerto dovrà essere applicato sull'importo complessivo posto a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza;
- 7) **DI STABILIRE**, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:
  - b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

### **Clausola n. 1:**

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

### **Clausola n. 2:**

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

c) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

**Clausola n. 1:**

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."

**Clausola n. 2:**

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

- 8) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;
- 9) **DI DICHIARARE** che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- 10) **DI DARE ATTO** che i fondi per la realizzazione delle opere risultano individuati al Capitolo di Spesa 2503 del corrente Bilancio Comunale;
- 11) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 30,00, quale spesa di gara, a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) da liquidare con atto specifico;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione.
- 13) **DI TRASMETTERE** tutta la documentazione inerente la gara nonché gli elaborati progettuali ed il presente atto al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza.

**Il Sindaco**  
**Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva**  
**Settore Urbanistica e Ricostruzione**

dott. ing. Adolfo Marinangeli

